

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 42 (1973)
Heft: 3

Rubrik: Miscellanea storica

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 06.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Miscellanea storica

CONTRABBANDO DI ZUCCHERO E CAFFÈ FRA IL TICINO E IL GRIGIONI

È noto che fino all'entrata in vigore della Costituzione federale del 1848 esistevano, oltre a pedaggi interni, i dazi fra cantone e cantone. A San Vittore, nella località detta *Bassa*, sulla sinistra della Moesa, esiste ancora l'edificio doganale, detto *Casa del Cantone*, che servì da ufficio del dazio fino all'apertura della nuova strada del San Bernardino (o «stradone») sulla sponda destra, nel 1819 o '20. Tale edificio, che, una volta abbandonata la vecchia strada, servì poi da residenza del poliziotto (gendarme, o, alla tedesca, *landjäger*) è oggi proprietà del signor Ferruccio Righini, che l'ha trasformato in casa di vacanza. Quando il Ticino, prima restio per le pressioni e le mance austriache, permise finalmente la costruzione del tratto di carrozzabile dal confine fra i due Cantoni (al Sasso Bissone) fino all'inserimento nella strada del San Gottardo presso il ponte sulla Moesa a Castione, fu costruita in territorio di Lumino la sede ticinese del dazio. Quest'ultima casa, con capace porticato che permetteva lo svolgimento delle operazioni doganali dei carri al riparo delle intempe-

rie, fu demolita nel 1965, per permettere la correzione della strada cantonale. Naturalmente, servì da sede doganale solo poco più di vent'anni, cioè fino al 1848. L'ufficio doganale grigione deve avere avuto sede a San Vittore.

Ma veniamo al fatto che ci interessa e che potremo ricostruire in base all'interrogatorio del processo intentato a Roveredo il 29 febbraio 1832 da una «*Commissione apposita*» formata dai «*Signori Capitano Togni, Fiscale Sciorotti, Cancelliere Tamoni e Giudice locale Giovanni Giboni... giusta referto governativo del 25 corrente*». Il verbale è stato trascritto dalla signora Clementina Giudicetti, che ce lo ha messo a disposizione. «Tenitore cantonale» del dazio, o meglio appaltatore dello stesso, era il Landamanno Giovan Antonio Togni. Imputato era un negoziante di Roveredo, Francesco S., non nuovo, come si vedrà dall'interrogatorio, a simili atti di contrabbando, sempre eseguiti per interposta persona o su commissione e notificati direttamente a Coira... una volta scoperti. Alla domanda della commissione giudicante se non gli sia già capitato il sequestro di «*simili articoli dalla Finanza Cantonale per difetto di non averli notifi-*

cati al Dazio di San Vittore » il negoziante roveredano confesserà che circa quattro anni prima « *il cavalante Anotta, detto il Gobbo, di Mesocco* » gli aveva trasportato da Bellinzona a Roveredo un collo di zucchero e caffè che né lui né il « cavalante » avevano dichiarato all'ufficio di San Vittore, non ritenendosi S. obbligato a notificare e pagare « al Dazio Cantonale » per simili generi.¹⁾ Altro caso nel 1829. Questa volta non si era trattato solo di zucchero e caffè, ma anche di « *un barille di acquavita (grappa) con una cassetta contenente dodici botiglie da (sic) Rosolio e vino foresto* ». Però, se il « cavalante bergamasco Del Daina » era passato per la strada di Bassa anziché per lo stradale nuovo era stato perché detto stradale era andato « *distretto fra Roveredo e San Vittore dall'alluvione* » e la mancata dichiarazione era da imputarsi alla convinzione dell'accorto commerciante « *che non vi fosse dovere di dazio cantonale da corrispondere all'ufficio di Sant Vitore* ». Del resto, così richiesto dallo stesso « Signor Ricevitore Landamanno Togni » l'importatore aveva poi « *compito al dovere per tutti li mentovati generi* » da lui « *introdotti colla Boletta stessa* ».

Probabilmente meno grave, almeno per quantità di merce contrabbandata, il caso ora in esame, avvenuto il 19 gennaio 1832. Non trasporto con carro, questa volta, ma nella gerla della domestica, la quale certamente non poteva portare quintali da Bellinzona a Roveredo.

L'interrogatorio avviene in due tempi: la mattina i giudici interrogano « la servente », Maria Nanina di Valle Mo-

robbia, nubile, e il pomeriggio il padrone, Francesco S. di Roveredo.

La domestica, che « per essere illiterata » non potrà firmare il verbale, racconta che il 17 di quel mese si era recata in Val Morobbia per visitare la sorella e il cognato ammalati. Il padrone l'aveva accompagnata fino a Bellinzona « *e lì mi diede l'ordine che nel mio ritorno per Belinzona a Roveredo prendessi dal Signor Carlo Gorla un sacco che difatti mi venne da quest'ultimo consegnato nel mio ritorno sotto il 19 dello scorso Gennaio* ».

La donna continua ad affermare di avere assolutamente ignorato che il sacco contenesse zucchero e caffè, perchè né il padrone né il Gorla gliene avevano fatto parola. Per scoprire se ci fosse dolo anche da parte dell'esecutrice materiale del contrabbando la si interroga: « *Qual strada teneste da Bilinzona a Roveredo in quel giorno col detto sacco nel gerlo?* ». La donna dà una prima versione, che potrebbe scagionarla, se veramente avesse preso la strada di Bassa al Ponte Moesa a Castione: risulterà poi che la deviazione dallo stradale, dove c'era l'ufficio per il controllo, alla strada di Bassa sia avvenuta solo al ponte di Lumino, a poche centinaia di metri dal posto dazario, quindi con evidente intenzione di evitare questo.

Ma vediamo la prima versione:

« *Partita che fui da Belinzona per Roveredo ed arrivata al Ponte Moiesa*

¹⁾ Pare che c'è un errore di lettura nella trascrizione: l'imputato, affermando la sua ignoranza nel secondo caso dice di avere agito « sul apogio come qui sopra che non vi fosse dovere », cioè ritenendo la merce esente da dazio.

tenni la strada così detta Bassa; giunta quindi alla Cappella di Giovanni della Placita trovai ivi tre giovani di Santvitore che non conobbi, i quali vedendomi a passare col gerlo alla spalla mi domandarono cosa portavo. Ai quali risposi scherzando che io portavo pane e riso, al che non avendo essi creduto mi levarono il gerlo dalle spalle, nel quale era riposto il detto Saco. Scoperto pertanto dalli medesimi che il Saco conteneva zucchero e caffè, mi invitarono di andare seco loro al Dazio in Sanvitore, ciò che io per altro non feci. Il Saco però fu da essi stessi portato a Sanvitore» mentre lei si recava direttamente dal proprio padrone per «informarlo minutamente». Il quale padrone l'aveva probabilmente bene istruita, se la serva dichiara in tribunale di avere risposto «per scherzo» ai tre giovani che l'avevano fermata di «non sapere con chi stavo», cioè di non conoscere il proprio padrone.

I giudici chiedono pure chi le abbia comandato di prendere la strada lontana dal posto di controllo. La risposta è pronta:

«Nessuno mi ordinò di prendere la via di Bassa e se ho preso quella via si fu perché non vi era tanto fango come sullo stradale grande».

Insistendo i giudici a scavare per scoprire il mandante, le chiedono come mai abbia risposto di non sapere né cosa contenesse il famoso sacco né chi fosse il proprio padrone. Risponde la Nanina:

«Essendo stata sopraffatta (sorpresa) in detta circostanza non seppi dir altro che quanto già qui superiormente ho deposto».

Dichiara poi, che il padrone l'ha rim-

proverata, sia di non avere dichiarato a chi appartenesse il sacco, sia di non essersi qualificata come sua domestica. Alla domanda se sia stato il padrone ad ordinarle di non passare al dazio di San Vittore, la «contrabbandiera» dichiara: *«Il mio padrone non mi diede ordine né di passare per lo Stradale grande, presentandomi al Dazio di Santvitore, né di passare per la strada di Bassa. Devo però dire che il S.r Carlo Gorla che mi consegnò il sacco in discorso ci mi rimise il Boletone accompagnatorio del Saco perché mi presentassi all'Ufficio di controllo in Lumino, rimettendo a quell'Ufficio il Boletone di uscita.»*

E qui cade la prima contraddizione della pur furba Nanina che aveva fatto la tonta... per non pagare il dazio. Interrogata se abbia eseguito quanto ordinatole dal Gorla finisce con confessare:

«... non mi sono presentata col Boletone a quell'ufficio, ma avendo deviato da quello stradale passando il ponte di Lumino (prima aveva detto di aver deviato già al ponte della Moesa a Castione!) mi sono rimessa sulla strada della Bassa dirigendomi per Santo Giulio.» Il «bollettone», rimastole in tasca, l'aveva poi consegnato al padrone, compromettendo evidentemente anche lui. Questi avrebbe dovuto farle osservare che aveva «*fraudato quell'ufficio*», le ricordano i giudici. Ma la domestica risponde che il padrone «*nulla le osservò in proposito*». E con ciò si chiude l'interrogatorio della domestica, svoltosi «*prima del pranzo*».

Nel pomeriggio viene interrogato il padrone, citato per il tramite «*dell'u-*

sciare Zoppi». Egli ammette di avere accompagnato fino a Bellinzona la domestica, diretta in Valle Morobbia, il 17 gennaio e di averle ordinato di prendere in consegna, il 19, «*un sacco che esisteva presso il Signor Gorla*», senza per altro dire «*alla Servente*» cosa il sacco contenesse. Nemmeno le aveva dato istruzioni circa la strada da seguire, ammettendo che la stessa si presentasse all'ufficio di Lumino per l'uscita, «*siccome il S.r Gorla mi osservò che il detto colpetto doveva essere accompagnato da Boletone fino al controllo di Lumino*». Arrivata la «servente» a casa senza sacco, ma con «*Boletone e Lettera di spedizione del S.r Gorla*», egli aveva inoltrato i documenti «*con le mie giustificazioni al Lod.mo Governatore*». Ammette poi, il negoziante, i due fatti precedenti, da noi sopra ricordati, e dichiara che a lui «*nulla consta*», quando gli si muove l'obiezione più grave, che è la seguente: «*Risulta in processo che la vostra Servente portante il Collo di Zuchero e Caffè, a luogo di prendere la via di Bassa al Ponte Moiesa è diffatti passata per Lumino senza presentarsi a quell'ufficio di controllo e prese la strada passando il Ponte di Lumino in Bassa*». Il che denotava dolo premeditato e, probabilmente, non di iniziativa propria della «Servente». Non sappiamo come la cosa sia andata a finire, non conoscendo il testo della sentenza. Basta tuttavia questo verbale di interrogatorio per darci una chiara idea di come potevano essere complicate le più semplici relazioni commerciali fra cantone e cantone alla vigilia della pur timida centralizzazione del 1848.

GRIDA PER LA FIERA DI SAN GALLO A ROVEREDO (1831)

Nel nome del Signore l'anno dopo la gloriosa Sua Nascita 1831 Li 23 ottobre in Roveredo Cantone dei Grigioni

D'ordine dell'Ill.mo Sig.r Don Aurelio Schenardi Landamano Reggente del Vicariato di Roveredo, Bundstaltler Don Giuseppe a Marca Landamano di Mesocco, Capitano Filippo de Sacco Landamano di Calanca esteriore e Dell'intero Consiglio Generale di questa libera Valle Mesolcina si pubblica il seguente Regolamento di Polizia da osservarsi durante l'imminente Fiera di Sant Gallo solita tenersi in questo Borgo, che avrà principio col giorno di domani e durerà otto giorni consecutivi.

- 1^o Resta permesso a qualunqueiasi persona tanto nazionale che forestiera di poter frequentare con merci e bestiame d'ogni genere / tranne delle bestie feroce / questa fiera senza impedimento alcuno, eccettudine li Banditi di Statto e Rei di atti criminale.
- 2^o Ogni Negoziante dovrà al suo arrivo fedelmente denunziare agli Uffici di Dazi locali la quantità, qualità e valuta delle Loro merci, sotto pena in caso di mancanza o di inesatta denuncia, della perdita della Mercanzia.
- 3^o Resta assolutamente vietato ad ogni Mercante di servirsi di altra misura e peso nel vendere le Sue merci, fuori di quelle che devano essere munite dei rispettivi Bolli

della valle del corrente anno, sotto pena arbitraria del magnifico Fisco in caso di contravvenzione, oltre la perdita della Mercanzia.

4^o Ogni contratto si riterrà fatto, meno in espresso patto fra li Contraenti in monetta Mesolcinese, dovendosi regolare ciascuno di che la Tariffa delle Valute in oggi pubblicata. Li Contrafatori verranno come frodolenti puniti in arbitrio del Magnifico Fisco.

5^o È proibito a qualsiasi forestiero di esercitare il mestiere di Sensale, detto volgarmente *Marosaro*, senza espressa patente de' sulodatti Signori sotto pena della nullità dei cotratti agli intrusi Esercenti.

6^o È vietato a qualunque particolare la delazione in questa fiera d'ogni sorta d'armi,¹⁾ dovendo ciascuno appena giunto in questo Borgo avendone deposte nell'osteria o in casa particolare, imponendo agli albergatori l'obbligo di rendere avisati di questo divieto li loro ospiti. La benché minima contravvenzione verrà severamente punita dai sullodati Signori.

7^o Resta proibita a qualunque persona di perturbare in qualsiasi modo la pace e quietà pubblica, di far questioni o risse né con parole né con fatti su detta fiera, sotto pena di cinquanta scudi d'oro applicabili a favore della Magnifica Camera Domenicale di questa Valle e tratti tre di corda in publico e più oltre in pena arbitraria de sudetti Signori, secondo la qualità del caso.

8^o Nessuno oserà sortire di casa dopo le ore due di notte a sera²⁾ e sino un' ora avanti il giorno del mattino, senza un lume in mano, sotto pena.

La presente sarà affisa ai soliti luoghi a generale informazione e norma.

In nome del Consiglio Generale di Valle

Il Cancelliere attuale
Clemente Tamoni.

Ringraziando la propria collaboratrice Clementina Giudicetti-Nolli che da tanto tempo aveva curato e inviato la trascrizione dei documenti di questa miscellanea storica, la Redazione dei Quaderni rinnova a lei e ai familiari tutti l'espressione del più vivo cordoglio per la grave prova che li ha colpiti ancora una volta con la tragica scomparsa del figlio Ing. Noël Giudicetti, professionista altamente stimato, vittima innocente di un banale incidente della circolazione.

1) Prima misura di sicurezza: il divieto di portare armi durante la fiera; seconda: il coprifuoco parziale, o meglio, il divieto di aggirarsi senza lume durante la notte.
2) Due ore dopo il far della notte.